

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 1950

(37^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine » (N. 1049) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 524

« Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1087) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 524
Bosco, relatore 524

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga

dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari » (N. 1410) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FERRABINO, relatore Pag. 527 e *passim*
BOSCO 528 e *passim*
RIZZO Giambattista 528 e *passim*
VARALDO 529 e *passim*
GIUA 529
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 530 e *passim*

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: " Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria " » (N. 1346) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, relatore 532 e *passim*
RIZZO Domenico 533 e *passim*
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno 534 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Mastino, Palermo, Parri, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Sa'omone, Spezzano, Varaldo e Tessitori.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, e il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine » (N. 1049) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine ».

Il presente disegno di legge, approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella riunione del 12 maggio 1950, riguarda la proroga delle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, che però non è stato ancora ratificato dall'altro ramo del Parlamento.

La nostra Commissione, relatore il senatore Giardina oggi assente, aveva affrontato l'esame del presente disegno di legge nella riunione del 6 dicembre 1950 e, pur dichiarandosi d'accordo sul merito del provvedimento in discussione, decideva, su proposta del relatore stesso, di sospendere l'approvazione in attesa che si procedesse alla ratifica, da parte della Camera dei deputati, del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, cui il provvedimento in questione si riferisce. Nel frattempo io, nella mia qualità di Presidente di questa Commissione, mi sono fatto premura di sollecitare per iscritto lo stralcio e la conseguente ratifica del citato decreto legislativo da parte della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati, per poter dare corso al presente disegno di legge di cui noi tutti riconosciamo la necessità e l'urgenza.

La competente Commissione della Camera dei deputati non ha ancora provveduto a detta ratifica, ma per l'accennato particolare carattere d'urgenza che riveste il disegno di legge in esame ritengo che un ulteriore rinvio della sua approvazione arrecherebbe un notevole danno a coloro ai quali è invece nostra inten-

zione arrecare le agevolazioni previste dal disegno di legge stesso. Ciò considerato, sono del parere che la Commissione possa senz'altro approvare il provvedimento in discussione. Pertanto, se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 12 marzo 1949, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, sono prorogate.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 1087) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

La discussione del presente disegno di legge, iniziata nella riunione del 4 luglio 1950, fu sospesa in attesa che giungesse al Senato dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, concernente materia analoga a quella trattata dal decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, di cui al disegno di legge in esame.

Poichè l'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è stato ratificato dalla nostra Commissione nella riunione del 15 dicembre 1950, cade ogni remora al seguito della discussione del presente disegno di legge.

BOSCO, *relatore*. Ripeterò brevemente quanto ebbi a dire, nella mia qualità di relatore, nella riunione del 4 luglio 1950, sul disegno di legge in esame.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37^a RIUNIONE (20 dicembre 1950)

Durante la guerra fu emanata la legge 24 marzo 1942, n. 360, con la quale fu data facoltà al Ministro della guerra di sospendere fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra i corsi di applicazione, di perfezionamento, ecc. prescritti ai fini dell'avanzamento dei tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo. Tali disposizioni eccezionali furono con decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 751, prorogate fino al 15 aprile 1948.

Per le altre categorie di ufficiali disposizioni ugualmente eccezionali, ai fini dell'avanzamento, furono adottate durante la guerra con la legge 9 maggio 1940, n. 370, e con il decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, che sospendevano, per il tempo di guerra, le classifiche, i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami per le promozioni e le concessioni dei vantaggi di carriera. Anche tali disposizioni eccezionali con il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, furono prorogate fino al 31 dicembre 1947. Con successivo decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, il termine del 31 dicembre 1947 fu portato al 31 dicembre 1948.

Di modo che, mentre per le promozioni dei sottotenenti e tenenti ogni eccezione riguardante il sistema di promozione era venuta a cessare con il 15 aprile 1948, per gli altri ufficiali il sistema eccezionale di avanzamento ebbe termine con il 31 dicembre 1948.

Quando già le norme eccezionali di avanzamento, previste per il tempo di guerra e per un periodo immediatamente successivo, erano venute a cessare, il Governo il 13 febbraio 1950 presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge, contrassegnato dal n. 1094 degli stampati della Camera dei deputati stessa, con il quale chiedeva: *a)* che le disposizioni eccezionali per i sottotenenti e tenenti, cessate con il 15 aprile 1948, fossero retroattivamente richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1951, *b)* che le altre disposizioni eccezionali in materia di avanzamento fossero retroattivamente richiamate in vigore dal 1° gennaio 1949 fino al 31 dicembre 1951.

La Camera dei deputati ha creduto opportuno di conglobare il disegno di legge governativo con la legge di ratifica dei precedenti decreti di proroga. Sul provvedimento, approvato dall'altro ramo del Parlamento, ritenni opportuno, però, fare alcune osservazioni nella

precedente riunione del 4 luglio 1950. Feci osservare, cioè, che con l'articolo 1 del provvedimento stesso non si era ratificato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, che accordava la cennata proroga dal 31 dicembre 1947 al 31 dicembre 1948. Pertanto, sarebbe restato scoperto l'anno 1948 con una soluzione di continuità nel sistema delle promozioni, che avrebbe dato luogo a gravissimi inconvenienti. In considerazione di ciò proposi di sostituire al testo dell'articolo 1 del disegno di legge il seguente: « I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402, 3 aprile 1948, n. 751, e 7 maggio 1948, n. 727, sono ratificati ». Apprendo ora dall'onorevole Presidente che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è stato ratificato dalla nostra Commissione alcuni giorni or sono. Così stando le cose l'emendamento da me proposto diventa superfluo.

Facevo anche osservare che alla fine dell'articolo 2 del presente disegno di legge viene fissato come termine massimo della proroga il 31 dicembre 1950, mentre per le altre categorie di ufficiali previste nel successivo articolo la proroga è stabilita fino al 31 dicembre 1951. Ciò rilevato, proposi di unificare le due date e la stessa proposta faccio nella riunione odierna. Però invece di sostituire, come proposi nella riunione del 4 luglio 1950, nell'articolo 3 alla data del 31 dicembre 1951 quella del 31 dicembre 1950, ritengo oggi più opportuno sostituire nell'articolo 2 alla data del 31 dicembre 1950 quella del 31 dicembre 1951.

Infine rilevavo che nell'articolo 4, sempre del disegno di legge in questione, il quale riproduce integralmente l'articolo 3 del disegno di legge governativo n. 1094, non si è tenuto conto della diversa numerazione degli articoli. Poichè nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 1 riguardante la ratifica dei decreti legislativi, i riferimenti agli articoli 1 e 2 vanno rispettivamente corretti nel richiamo all'articolo 2 e all'articolo 3. Pertanto, l'articolo 4 dovrebbe essere così formulato: « La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'articolo 2, dal 16 aprile 1948, e, per quanto concerne l'articolo 3, dal 1° gennaio 1949 ».

Oltre a queste osservazioni di carattere tecnico, nel merito mi domandavo perchè il Governo soltanto il 13 febbraio 1950 avesse pre-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

sentato al Parlamento il disegno di legge per richiamare in vigore un sistema eccezionale di promozione, che per una parte era scaduto il 15 aprile 1948, e per un'altra parte era venuto a cessare il 31 dicembre dello stesso anno. Secondo la situazione legislativa, da quasi due anni era venuto meno il sistema eccezionale dell'avanzamento del tempo di guerra e di qui il legittimo dubbio che io sollevavo sull'opportunità pratica e giuridica di richiamare in vigore delle leggi transitorie e già da tempo scadute.

Rilevavo d'altra parte che poteva darsi che speciali esigenze di carattere pratico giustificassero il richiamo in vita delle norme già scadute, richiamo che del resto non poteva essere consentito che per un periodo di tempo brevissimo e non oltre il 31 dicembre 1950, secondo quanto proponevo nella riunione del 4 luglio 1950, e non oltre il 31 dicembre 1951 come propongo nella riunione odierna. Rite-nevo in ogni caso opportuno che su tale punto si attendessero chiarimenti da parte del Ministero della difesa.

A tale scopo, rinviata la discussione del disegno di legge nella riunione del 4 luglio 1950, ottenni un colloquio con il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro, il quale, però, non mi ha saputo dire per quali ragioni specifiche il provvedimento in esame fosse stato presentato al Parlamento soltanto nel febbraio 1950, cioè quando le precedenti proroghe erano già scadute da quasi due anni. Egli si riservava di chiedere in proposito le necessarie spiegazioni al suo Ministero.

Pur non essendoci ancora giunte queste spiegazioni, ritengo, però, che la nostra Commissione possa procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, sono ratificati.

(È approvato).

Avverto che all'articolo 2 il relatore, senatore Bosco, propone di sostituire alle parole

« non oltre il 31 dicembre 1950 » le altre « non oltre il 31 dicembre 1951 ». Metto pertanto ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento proposto dal relatore, senatore Bosco:

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360, concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale è stato sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la sospensione, per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.

(È approvato).

Faccio presente che nell'articolo 4, secondo quanto giustamente ha rilevato il relatore, senatore Bosco, i riferimenti agli articoli 1 e 2 vanno rispettivamente corretti nel richiamo all'articolo 2 e all'articolo 3. Pertanto l'articolo 4 dev'essere così formulato:

Art. 4.

La presente legge ha effetto per quanto concerne l'articolo 2, dal 16 aprile 1948, e, per quanto concerne l'articolo 3, dal 1° gennaio 1949.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

Metto ai voti l'articolo nel testo di cui ora ho dato lettura.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 17).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari** » (Numero 1410) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrabino.

FERRABINO, *relatore*. Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, che siamo chiamati a ratificare, riguarda la proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per i trasferimenti di professori universitari. L'articolo 1 del decreto legislativo anzidetto stabilisce che le nomine di vincitori di concorsi a cattedre universitarie ed i trasferimenti di professori universitari per l'anno 1947-48 possono essere disposti con decorrenza posteriore al 1° dicembre 1947, ma non posteriore al 31 marzo 1948. La norma di questo articolo è stata già applicata e non resta, quindi, che da approvarla, così come ha fatto la Camera dei deputati, giacchè il non approvarla porterebbe a conseguenze assurde. Ma la Camera dei deputati non si è limitata ad approvare l'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161; infatti essa ha aggiunto al testo del decreto legislativo ora detto un articolo 1-bis, nuovo, che consta di due commi. Il

secondo comma è coerente con l'articolo 1 perchè tratta lo stesso tema: proroga di termini. A differenza, però, dell'articolo 1 che statuisce soltanto per l'anno 1947-48, il secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, delibera per sempre. Critiche formali non ho da fare a questo secondo comma tranne che a « le nomine » io farei seguire « e i trasferimenti », perchè la proroga dei termini, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, riguarda appunto le nomine e i trasferimenti di professori universitari. Neanche nel merito ho obiezioni da fare perchè l'esperienza ha dimostrato che il termine vigente del 30 novembre è un termine che praticamente, per un complesso di ragioni che è inutile esporre, non si riesce a rispettare. Di anno in anno si suole prorogarlo con leggi contingenti, precarie, che provocano turbamenti ed agitazioni, anche giustificate, da parte degli interessati, resistenze legittime da parte degli organi esecutivi. Pare, quindi, assai opportuno che si metta fine a questo sistema provvisorio, a questo stillicidio di proroghe, facendo ricorso a disposizioni legislative aventi carattere stabile. E, così, nel secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, è stato disposto che le nomine abbiano decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre: quest'ultimo termine è stato fissato in sostituzione di quello del 30 novembre per lasciare maggiore possibilità di esecuzione alla procedura normale. È stato, poi, previsto che per circostanze eccezionali il Ministro della pubblica istruzione possa disporre, su proposta delle facoltà o scuole interessate, le nomine entro il 1° febbraio, ma non più in là. E sulla opportunità di non andare oltre il 1° febbraio, anche per circostanze eccezionali, tutti possono convenire perchè al di là di questa data l'anno accademico verrebbe ad essere troppo inoltrato.

Per quanto invece concerne il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, sorgono obiezioni di notevole gravità. Innanzi tutto non si tratta più di termini, si tratta di cosa sostanzialmente diversa dall'argomento su cui verte il testo del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161; in secondo luogo ci sono oscurità formali piuttosto rilevanti. Una oscurità è questa: mentre il testo unico delle leggi sulla

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

istruzione superiore a proposito dei trasferimenti all'articolo 93 parla di deliberazione adottata dalla facoltà o scuola competente con voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo, il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, a proposito dei trasferimenti stessi parla di deliberazione della competente facoltà o scuola, adottata a maggioranza dei professori di ruolo; ma si aggiunge che a questa deliberazione partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo e quelli che fanno parte del Consiglio a norma del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, il quale prevede che alle adunanze, concernenti determinati oggetti, del Consiglio di facoltà possano essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra facoltà o scuola, nonché i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. Ora, per le deliberazioni del Consiglio di facoltà concernenti i trasferimenti la norma di cui al secondo comma dell'articolo 15 anzidetto non è stata mai applicata; da oggi in poi, invece, la dovremmo applicare per le deliberazioni del Consiglio di facoltà, relative ai trasferimenti stessi, come abbiamo visto, qualora fosse da noi approvato il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo.

Un altro punto, poi, che mi pare assai discutibile è questo: nel primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, si parla di deliberazione della competente facoltà, adottata a maggioranza dei professori di ruolo dal Consiglio della facoltà; senonchè si aggiunge che alla votazione partecipano anche i professori fuori ruolo e quelli appartenenti ad altre facoltà. Allora può avvenire che i professori di ruolo della facoltà votino in un senso e i professori fuori ruolo e quelli appartenenti ad altre facoltà votino in un altro, costituendo la maggioranza. La maggioranza, così, non sarebbe più stabilita in relazione ai posti di ruolo perchè praticamente sarebbe determinata dai professori fuori ruolo e da quelli appartenenti ad altre facoltà. Questo può avvenire, ed è un'altra ragione per dubitare dell'opportunità delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo.

C'è infine un'altra innovazione. Mentre finora il testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore per le chiamate di vincitori di concorsi a cattedre universitarie non stabiliva alcun *quorum* e parlava soltanto di maggioranza semplice, il comma primo dell'articolo 1-bis nuovo, invece stabilisce un *quorum* per le chiamate, cioè il *quorum* stesso previsto per le deliberazioni del Consiglio di facoltà relative ai trasferimenti. È una innovazione che non so quanto sia opportuna, ma che comunque incide notevolmente sulla struttura del nostro ordinamento universitario. Ed allora per tutte le ragioni già espresse propongo innanzi tutto di non approvare il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, e, in secondo luogo, di approvare con la modificazione formale già da me accennata il secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, stesso.

BOSCO. Il secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, stabilisce che le nomine hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre e che il Ministro della pubblica istruzione tuttavia può, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio. Ora a me sembra che sia da accogliersi la prima parte del secondo comma in questione perchè, com'è noto, il termine vigente del 30 novembre non si riesce a rispettare e quindi è bene stabilire che le nomine abbiano decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre; non sono favorevole, invece, alla seconda parte del secondo comma anzidetto, con la quale si dà facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre, su proposta delle facoltà interessate, per circostanze eccezionali le nomine entro il 1° febbraio perchè la determinazione di queste circostanze eccezionali non è specificata nella legge, ma è rimessa all'arbitrio del Ministro competente, e perchè non ritengo opportuno che l'inizio dell'anno accademico possa essere prorogato, anche per circostanze eccezionali, dal 1° novembre al 1° febbraio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei dire brevemente poche cose. Innanzitutto concordo con la proposta, fatta dal relatore, senatore Ferrabino, di sopprimere il primo comma e di approvare il secondo comma dell'articolo 1-bis nella nuova formulazione suggerita dal relatore stesso.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

Per quanto poi riguarda i rilievi del senatore Bosco alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-*bis*, osservo che relativamente alla facoltà accordata al Ministro di disporre per circostanze eccezionali le nomine entro il 1º febbraio non si tratta di un potere arbitrario perchè l'inciso « per circostanze eccezionali » impone al Ministro competente di motivare le sue decisioni. Se così non fosse fatto il provvedimento del Ministro sarebbe illegittimo e quindi potrebbe essere impugnato in sede di giustizia amministrativa. Ciò considerato, non vedo la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dal mantenimento della seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-*bis*.

VARALDO. Faccio osservare che se noi dovessimo approvare soltanto la prima parte del secondo comma dell'articolo 1-*bis*, nuovo, così come ha auspicato il senatore Bosco, per quest'anno le nomine e i trasferimenti non potrebbero più aver luogo, essendo già scaduto il termine del 15 dicembre fissato per essi nella prima parte del secondo comma dell'articolo in questione.

GIUA. Forse non ho compreso bene le osservazioni fatte dal senatore Ferrabino riguardo ai professori fuori ruolo. In ogni modo vorrei richiamare l'attenzione dei componenti della Commissione e del rappresentante del Governo su questi professori. In linea generale non ho nulla in contrario ad associarmi a quello che ha detto il senatore Ferrabino; credo, tuttavia, che sia opportuno soffermarsi sulla condizione dei professori fuori ruolo. Noi in una legge precedente, e i componenti della Commissione lo ricorderanno, abbiamo cercato di mettere questi professori in una posizione di non inferiorità rispetto ai professori di ruolo sia dal lato didattico che da quello scientifico. Ora, dopo le osservazioni fatte dal senatore Ferrabino, io non so se i professori fuori ruolo dovranno essere esclusi dalle deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di altre facoltà. Questo è il dubbio che ho. Sta di fatto che se noi dovessimo mettere in questa legge i professori fuori ruolo in una condizione di inferiorità rispetto ai professori di ruolo, noi verremmo a commettere un grave errore, perchè i professori fuori ruolo già si trovano in una situazione di incertezza e di solito si

sentono profondamente umiliati, a causa della loro età avanzata, nei confronti dei professori di ruolo assai più giovani.

Quanto, poi, alla proposta del senatore Bosco di sopprimere la seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-*bis*, non comprendo come essa possa essere stata fatta dal senatore Bosco che è un professore universitario. Tutti sanno che in generale per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie le cose vanno assai per le lunghe. Ciò considerato, sono contrario a che sia soppressa la seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-*bis*, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

FERRABINO, *relatore*. Il senatore Bosco si è dimostrato favorevole a che le nomine abbiano decorrenza non anteriore al 1º novembre e non posteriore al 15 dicembre e si è dimostrato contrario alla norma secondo la quale il Ministro della pubblica istruzione può, su proposta delle facoltà interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1º febbraio, e ciò perchè il termine del 1º febbraio ci porterebbe troppo innanzi nell'anno accademico già iniziato e perchè le anzidette circostanze eccezionali nell'articolo in esame sarebbero troppo vagamente indicate. Giuste osservazioni, senza dubbio. Tuttavia faccio due ipotesi, la prima è questa, di stabilire un solo termine, quello del 15 dicembre. L'eleganza formale, la logica in questo caso sarebbe senza dubbio rispettata, la pratica però, no, perchè abbiamo fatto esperienza che non soltanto quest'anno ma ogni anno il termine del 30 novembre ed anche del 15 dicembre risultano insufficienti allo espletamento delle attuali procedure. Non sto qui a dire tutte le cause che prolungano queste procedure, ma quelle cause, per quanto deprecabili, esistono e finora nessuno è riuscito ad eliminarle.

VISCHIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Indubbiamente questo è vero.

FERRABINO, *relatore*. Dunque, poichè sussistono cause ineliminabili, il termine del 15 dicembre in pratica risulta inefficiente. Se adottassimo, quindi, un solo termine, quello del 15 dicembre, non raggiungeremmo lo scopo prefisso ed è perciò che a mio avviso tale prima ipotesi è da respingersi. Seconda ipotesi,

quella di stabilire un altro solo termine, quello del 1° febbraio. In tal caso avremmo un gran margine di tempo, e il problema da un punto di vista pratico sarebbe risolto, ma urteremmo contro quelle ragioni formali e logiche che giustamente sono state messe in evidenza dal senatore Bosco. In altri termini si verrebbe a stabilire che l'anno accademico abbia inizio dal 1° febbraio. Questo mi pare un assurdo. Allora respinta la prima e la seconda ipotesi non resta che quella intermedia, stabilire, cioè, come normale il termine del 15 dicembre e come eccezionale quello del 1° febbraio, così come appunto dispone il secondo comma dell'articolo 1-bis. Non mi sembra, quindi, che sia il caso di irrigidirsi contro la norma di cui al secondo comma anzidetto. È vero, senza dubbio, che secondo quanto stabilisce la norma in questione il potere esecutivo avrà una sua discrezionalità, ma è anche vero che se il potere esecutivo dovesse prevaricare vi sarebbero sempre gli adeguati, necessari controlli. Questo, per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Bosco.

Il senatore Giua, poi, accennando ai professori fuori ruolo, si è dimostrato perplesso circa la mia proposta di soppressione del primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo. Chiarisco in breve la situazione. Il testo unico stabiliva che nel caso di deliberazioni concernenti i trasferimenti era necessario un *quorum*, la maggioranza assoluta dei professori di ruolo. In un secondo tempo si introdusse la figura nuova e alquanto strana del professore fuori ruolo. Sorse pertanto qualche incertezza: alcune facoltà interpretarono l'articolo 93 nel senso che il *quorum* dovesse essere determinato dal complesso dei professori in ruolo e fuori ruolo. Noi stessi, l'anno passato, con uno di quegli arbitri che qualche volta ci concediamo in sede di ratifica dei decreti legislativi, abbiamo introdotto nel decreto legislativo concernente la carriera dei professori universitari una disposizione in cui si stabilisce che il *quorum* si determina come in passato, cioè, con i professori in ruolo, ma che nello stesso tempo i professori fuori ruolo votano con pienezza di diritti, in una condizione assolutamente pari a quella dei professori di ruolo. Pertanto questa materia è già regolata chiaramente da una legge che è opera nostra

e che tutela del pari l'interesse delle facoltà e l'interesse dei professori fuori ruolo. È perciò che ho proposto di sopprimere il primo comma e di approvare il secondo dell'articolo 1-bis, nuovo, con quella modifica formale già da me indicata.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Il Governo è d'accordo sulla proposta, fatta dal relatore, senatore Ferrabino, di sopprimere il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

Il Ministero della pubblica istruzione sarebbe inoltre dell'opinione che si debba sopprimere anche il secondo comma di detto articolo. La pratica, infatti, dimostra che con nessuna proroga di termine si riesce a soddisfare le diverse facoltà. Spostate, ad esempio, il termine per la decorrenza delle nomine al 1° febbraio, e voi vedrete che le facoltà attenderanno fino a quel giorno per deliberare le nomine dei professori universitari. Le cause di questo inconveniente sono state accennate dallo stesso relatore il quale, vivendo da lungo tempo nell'ambiente universitario, sa quanto mal costume — perdonate l'espressione — si debba purtroppo deplorare al riguardo. Alcune volte le nomine dei professori sono deliberate a bella posta in ritardo per influire, al di là dei termini, sulle decisioni di concorso. Accade così che i giovani professori, i quali hanno sostenuto tanti sacrifici per prepararsi ai concorsi, perdano talvolta perfino un anno per poter andare a posto.

Il Ministero è perciò contrario all'approvazione del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo. In via subordinata, qualora la Commissione ritenesse di dovere approvare la prima parte del secondo comma in questione, il Governo sarebbe favorevole alla soppressione della seconda parte, la quale recita: « Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio ». Il Ministero della pubblica istruzione ritiene, cioè, che suo unico compito sia quello di dare corso alle nomine e non gradisce, pertanto, che gli sia affidata, per circostanze eccezionali, la facoltà di prorogare ulteriormente le nomine stesse. Sta di fatto che la dizione vaga ed equivoca della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

seconda parte del comma anzidetto, che può prestarsi ad evidenti abusi, porrebbe il Ministero della pubblica istruzione in perenne stato di accusa perchè ad esso sarebbe sempre rimproverato di aver disposto le nomine entro il 1° febbraio per circostanze eccezionali inesistenti e, quindi, di aver usato dei favoritismi e così via.

Per queste considerazioni il Governo in ultima analisi sarebbe favorevole a che il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, fosse ratificato senza alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1-bis (nuovo). — Le nomine dei professori straordinari in seguito a concorso ed i trasferimenti dei professori di ruolo hanno luogo con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su deliberazione della competente facoltà e scuole, adottata a maggioranza dei professori di ruolo del Consiglio della facoltà o della scuola, ed alla quale partecipano i professori di ruolo e fuori ruolo e quelli che fanno parte del Consiglio a norma del disposto di cui al 2° comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.,

Le nomine hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, le nomine stesse entro il 1° febbraio.

Il relatore, senatore Ferrabino, d'accordo con il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, propone di sopprimere il primo comma dell'articolo 1-bis, nuovo. Metto ai voti la proposta anzidetta. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo. Nella prima parte del secondo comma anzidetto il relatore, senatore Ferrabino, pro-

pone di aggiungere alle parole « le nomine » le altre « e i trasferimenti di professori universitari ».

BOSCO. Mi dichiaro contrario a questa proposta di emendamento. Nomine e trasferimenti sono, infatti, due cose profondamente diverse. Mentre con le nomine di professori vincitori di concorsi esterni non si viene a turbare il normale andamento degli studi, con i trasferimenti, invece, si vengono a turbare non soltanto i quadri dell'Università d'arrivo, ma anche quelli dell'Università di provenienza dei professori ormai trasferiti, poichè potrà accadere che i posti di questi ultimi rimangano scoperti.

Sono perciò contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, senatore Ferrabino, alla prima parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, come del resto sono contrario — e già l'ho dichiarato — alla seconda parte del comma anzidetto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio osservare che nella nostra legislazione per le nomine e i trasferimenti è stabilito sempre un termine unico. Così del resto dispone anche l'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, sottoposto alla nostra ratifica. Ritengo, quindi, che l'obiezione del senatore Bosco non possa essere accolta e che la prima parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, debba essere approvata nel testo proposto dal relatore, senatore Ferrabino. Rilevo inoltre che con il termine del 15 dicembre non si va molto innanzi nell'anno accademico, per cui ritengo che le preoccupazioni manifestate dal senatore Bosco, nel senso che i posti dei professori trasferiti possano rimanere scoperti, non abbiano ragione di sussistere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, senatore Ferrabino, di aggiungere nella prima parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, alle parole « le nomine » le parole « e i trasferimenti di professori universitari ».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

VISCHELA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già dichiarato che il Governo è contrario alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo. Comunque, in via subordinata, il Governo sarebbe favorevole alla soppressione dell'inciso « per circostanze eccezionali ». (*Commenti*). Vogliate almeno indicare quali sono queste circostanze eccezionali!

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi sembra che il rappresentante del Governo cada in contraddizione con se stesso: da un lato egli vuole evitare i pericoli ai quali andrebbe incontro il Ministero della pubblica istruzione nel vedersi attribuita la facoltà di prorogare per circostanze eccezionali sino al 1º febbraio la decorrenza delle nomine e dei trasferimenti e dall'altro chiede una maggiore estensione di tale facoltà proponendo la soppressione dell'inciso « per circostanze eccezionali », la cui specifica osservanza rappresenta pur sempre l'adozione di provvedimenti soggetti ai necessari, adeguati controlli.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il Governo potrebbe anche non servirsi di questa facoltà. Nella seconda parte del comma in questione si dice, infatti, che il Ministro della pubblica istruzione « può disporre » e non « deve ».

VARALDO. Poichè nella prima parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, abbiamo già approvato l'aggiunta della parola « trasferimenti » alla parola le « nomine » sarebbe opportuno contemplare i due casi delle nomine e dei trasferimenti anche nella seconda parte del secondo comma dell'articolo in questione.

FERRABINO, *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Varaldo.

Propongo pertanto la seguente nuova formulazione della seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-bis: « Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1º febbraio. ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la seconda parte del secondo comma dell'articolo 1-bis, nuovo, nella nuova formazione testè proposta dal

relatore, senatore Ferrabino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge nel testo risultante dagli emendamenti ora approvati:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1-bis (nuovo). — « Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1º novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1º febbraio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: " Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria " » (N. 1346)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: " Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte d'identità e dei diritti di segreteria " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Riccio.

RICCIO, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, il cui disegno di legge di ratifica con modificazioni è sottoposto oggi al nostro esame, riguarda l'aumento delle tasse e degli emolumenti che gli Enti locali sono au-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

torizzati ad esigere per il rilascio di alcuni atti. La Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi su proposta del relatore, onorevole Molinaroli, ha apportato all'articolo 3 del decreto legislativo anzidetto una modifica con la quale si dispone che la quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali o comunali sia commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi. Dal resoconto della discussione presso l'altro ramo del Parlamento rilevo che il disegno di legge di ratifica, con la modificazione suddetta, del decreto legislativo 7 maggio 1947, n. 1948, fu sottoposto al parere della Commissione finanze e tesoro, stanti le conseguenze che la modificazione stessa viene a recare sui bilanci provinciali e comunali e di riflesso sul bilancio dello Stato per quanto riguarda i bilanci locali ad integrazione. Dal resoconto medesimo si apprende inoltre che durante il corso della discussione lo stesso relatore, onorevole Molinaroli, aveva proposto che la modificazione già citata dovesse avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, cioè un'efficacia retroattiva di due anni, il che avrebbe gravato le Amministrazioni comunali di notevoli arretrati. Tale proposta fu successivamente ritirata. Rimane, però, il fatto che il testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati in sostituzione di quello originario del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è talmente oscuro che chi non avesse cura di leggere il resoconto della discussione avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento in sede di approvazione del disegno di legge, potrebbe interpretarlo diversamente. Non è chiaro infatti, stando alla lettera del testo del nuovo articolo 3 del decreto legislativo in questione, se gli arretrati degli aumenti previsti siano o non siano dovuti e tale dubbio, ripeto, può essere dissipato soltanto se si legga il resoconto della discussione avvenuta presso la Camera dei deputati in occasione dell'esame del presente disegno di legge.

Comunque indipendentemente da questa questione interpretativa, sussiste un'altra questione, di carattere sostanziale, se cioè sia opportuna una disposizione del genere, come quella approvata dalla Camera dei deputati

con l'emendamento di cui sopra all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, disposizione che arrecherà un rilevante carico ai bilanci comunali e per conseguenza spesso in ultima analisi allo Stato.

Concludendo, io farei la proposta, in sede pregiudiziale, che la nostra Commissione richieda il parere della Commissione finanze e tesoro del Senato su questo disegno di legge, così come ha fatto la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di non aderire alla pregiudiziale avanzata dal relatore, senatore Riccio. E ciò non perchè non sia fondato il criterio generale di sottoporre una materia del genere al parere della Commissione finanze e tesoro, ma perchè mi sembra che nella fattispecie, qualunque sia tale parere, la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, non possa da noi essere presa in considerazione. E mi spiego.

Noi ci interessiamo della ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, che prevede l'aumento dei proventi di segreteria per alcuni atti rilasciati dai Comuni e dalle Provincie. La percezione di tali proventi risale, però, ad un provvedimento precedente, il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, il quale non soltanto fissava il particolare diritto dei segretari comunali e provinciali a esigere determinati proventi per la spedizione e il rilascio di alcuni atti, ma stabiliva anche il modo con cui dovesse effettuarsi il riparto dei proventi stessi, nel senso, cioè, che una parte veniva destinata al bilancio degli Enti locali ed un'altra, in misura non eccedente il terzo, agli impiegati dei Comuni e delle Provincie. In particolare per i segretari comunali e provinciali si stabiliva che la quota massima dei proventi in questione non dovesse superare la metà dello stipendio percepito. Pertanto la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, con la quale si stabilisce che la quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali non è più commisurata alla metà degli stipendi, bensì alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi, non è già un emendamento

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

al decreto legislativo anzidetto, ma un emendamento al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551. Ora, per quanto possa essere illimitata la nostra competenza in sede di ratifica, mi sembra che noi esorbiteremmo dalla competenza stessa se venissimo a modificare una norma attualmente in vigore attraverso un emendamento ad un decreto legislativo che noi dovremmo prendere in esame ai soli fini della ratifica.

Tutto ciò prescindendo dal fatto che anch'io sono preoccupato, come del resto lo stesso relatore, senatore Riccio, per il dubbio che nasce dalla lettura del nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, perchè effettivamente la disposizione del nuovo testo dell'articolo anzidetto può essere interpretata nel senso che abbia efficacia retroattiva, con il che si verrebbe a costituire un grave onere sul bilancio degli Enti locali per debito di arretrati.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha nulla da obiettare per quanto concerne la pregiudiziale sollevata dal relatore, senatore Riccio. È esatto, poi, quanto hanno affermato concordemente il senatore Rizzo Domenico e il relatore, senatore Riccio, perchè effettivamente ci troviamo di fronte a una disposizione la cui formulazione può prestarsi a degli equivoci. Se, infatti, dobbiamo stare al testo letterale della modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, può sembrare che l'aumento della quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali abbia a decorrere dal maggio 1948. Ora, a simile interpretazione il Governo si oppone risolutamente, perchè con essa si verrebbe a creare un aggravio troppo pesante sui già deficitari bilanci comunali. Se si vuole addivenire ad un eventuale aumento della quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali, tale aumento deve decorrere da oggi e non già dal 1948, stante la grave situazione finanziaria in cui versano i bilanci specialmente di alcuni Comuni.

Per quanto riguarda infine la questione di merito, va rilevato che il Governo ha lunga-

mente esaminato la disposizione di cui al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090.

L'intenzione del Ministero dell'interno era quella di sostenere una tesi intermedia. Ma, non essendo io potuto intervenire nella riunione in cui si procedette all'approvazione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'anzidetto articolo 3, in quanto non mi pervenne tempestivamente l'avviso della convocazione della competente Commissione, l'emendamento stesso fu approvato senza che il punto di vista del Governo potesse essere preso in considerazione. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, prevede che i diritti di segreteria per la quota spettante ai segretari provinciali e comunali non possono superare la metà dello stipendio. Va però considerato che da allora gli stipendi sono stati più volte perequati e che si addivenne alla concessione di assegni fissi che prima non esistevano. Parrebbe quindi giusto che, quanto meno, l'indennità di carovita venisse fusa con lo stipendio e venisse quindi compresa nella base atta a determinare la quota massima dei diritti di segreteria, spettante a segretari provinciali e comunali. La proposta che voleva fare il Ministero era appunto questa: fondere con lo stipendio l'indennità di carovita. Il Governo, quindi, non condivide la proposta, approvata dalla Camera dei deputati, di conglobare tutti gli assegni fissi con lo stipendio. Difatti, mentre l'indennità di carovita è unica, gli assegni fissi possono variare da Comune a Comune, così come varia l'indennità di funzione. A titolo d'informazione, posso assicurare che al riguardo, nello schema di progetto in via di approntamento relativo alla regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali, anche questo punto verrà disciplinato con nuove disposizioni.

Concludendo la mia proposta, in qualità di rappresentante del Governo, sarebbe questa: interpretare, se occorre, con esattezza il nuovo testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, precisando che ogni eventuale nuovo aumento decorrerà dal giorno dell'entrata in vigore del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo anzidetto e, per la parte sostanziale, in attesa della nuova

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37ª RIUNIONE (20 dicembre 1950)

regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali, che tra breve sarà sottoposto all'esame del Parlamento, modificare il nuovo testo dell'articolo 3 anzidetto nel senso, cioè, che la quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali debba essere commisurata alla metà dello stipendio e dell'indennità di carovita percepiti dai segretari stessi.

RIZZO DOMENICO. Desidererei conoscere il pensiero del rappresentante del Governo circa la pregiudiziale da me sollevata, se, cioè il Governo ritenga che in sede di ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, si possa venire a modificare, anzi ad abrogare, un'altra legge, il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, che noi non siamo chiamati ad esaminare.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Faccio presente che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, ha un articolo 3 in cui è detto che nulla è innovato a quanto è disposto dall'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551.

RIZZO DOMENICO. Questo è proprio controproducente.

RICCIO, relatore. Desidero far presente innanzi tutto che l'attribuzione di una determinata quota dei diritti di segreteria ai segretari comunali e provinciali viene a costituire in piccolo alla periferia ciò che è costituito in grande al centro dai cosiddetti diritti casuali. Noi sappiamo che con l'attribuzione della quota in questione i segretari provinciali e comunali finiscono col percepire mensilmente un compenso di gran lunga superiore allo stipendio da essi goduto. Ora, questa situazione fa sorgere squilibri, contrasti, invidie in seno alle Amministrazioni provinciali e comunali, per cui penso che tutta la materia in questione dovrà essere riveduta e regolata in modo diverso, come del resto lo stesso Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, ha più o meno riconosciuto quando ci ha annunciato la prossima presentazione al Parlamento di un disegno di legge relativo ad una nuova regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali. Ciò premesso, poichè l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 3

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, non solo sostanzialmente modifica, come il senatore Rizzo Domenico ha opportunamente rilevato, l'articolo 4 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, vale a dire un'altra legge che noi qui non siamo chiamati ad esaminare, ma modifica anche la legge comunale e provinciale, e poichè l'emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 3 anzidetto avrebbe un'applicazione di non troppo lunga durata, visto che fra breve sarà presentato al Parlamento un nuovo disegno di legge concernente la definitiva regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali, sarei del parere che la Commissione procedesse alla ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090. Con questa mia proposta non avrebbe naturalmente più ragion d'essere la mia prima proposta, fatta in sede pregiudiziale, di sentire il parere, in merito al presente disegno di legge, della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Anch'io sarei della stessa opinione espressa dal relatore, senatore Riccio, cioè di ratificare puramente e semplicemente il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, e non già perchè la nostra Commissione non abbia competenza a modificare i decreti legislativi sottoposti al suo esame, ma unicamente perchè, come ha annunciato il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, quanto prima sarà presentato al Parlamento un disegno di legge relativo ad una nuova regolamentazione dello stato giuridico ed economico dei segretari provinciali e comunali. Ciò dichiarato, poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1090, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2º comma, e 205

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

37^a RIUNIONE (20 dicembre 1950)

ultimo comma, del testo unico legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli assegni fissi percepiti dai segretari stessi ».

Art. 2.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

Agli articoli 1 e 2 del disegno di legge il relatore, senatore Riccio, propone di sostituire il seguente:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo proposto dal relatore, senatore Riccio. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alla votazione ora avvenuta occorre modificare nel modo seguente il testo del titolo del disegno di legge: « Ratifica, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: “ Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria ” ».

Chi approva il nuovo testo, ora letto, del titolo del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19.